



COMUNE DI SORGA'

Provincia di Verona

ORIGINALE

n. 5 Reg. Del.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2019
-----------------	--

L'anno **duemiladiciannove** addì **cinque** del mese di **febbraio** alle ore **19:30**, presso la Sede Municipale, alla convocazione di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Sgrenzaroli Mario	Sindaco	Presente
Bedoni Paola	Vice Sindaco	Presente
Soregotti Marino	Consigliere	Presente
Scipioni Damiano	Consigliere	Presente
Piccoli Filippo	Consigliere	Presente
Murari Denis	Consigliere	Presente
Bianchini Osvaldo	Consigliere	Presente
Mirandola Giorgio	Consigliere	Presente
Murari Dalla Corte Brà Giacomo	Consigliere	Presente
Venturelli Giovanni	Consigliere	Presente
Mortaro Francesca	Consigliere	Presente
Luise Katie	Consigliere	Presente
Moratelli Elena	Consigliere	Assente

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Signor **Sgrenzaroli Mario** nella sua qualità di **SINDACO**.

Assiste il Segretario Comunale **dott. Umberto Sambugaro**

La seduta è pubblica.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2019

IL SINDACO-PRESIDENTE

Legge l'oggetto posto al punto n. 5 all'o.d.g.

Anche la TASI rimane invariata rispetto agli anni precedenti. All'1per cento, all'1 per mille, scusate, per tutte le tipologie di immobili, tranne le categorie A7 e A1 A8 e A9 dove l'aliquota è l'1,5. Che è quello che è stato fatto anche negli anni precedenti.

Constatato che non ci sono interventi da parte dei Signori Consiglieri, pone ai voti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta n. 5 del 24-01-2019, avente ad oggetto "IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2019", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ad esso allegata;

PRESO ATTO degli interventi dei Signori Consiglieri;

ACQUISITI i pareri previsti dall'art. 49 del T.U.E.L. e dall'art. 59 del vigente Statuto Comunale che, allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

CON VOTI favorevoli 9, contrari 0, astenuti 3 (Venturelli, Mortaro, Luise) espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di individuare i servizi indivisibili con i relativi costi, come analiticamente individuati nella tabella di cui alle premesse, la quale deve intendersi qui di seguito integralmente riportata, alla cui copertura la *TASI* è diretta;
- 3) di determinare a valere per l'anno 2019 le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) come desumibili dalla tabella che segue, per un gettito complessivo preventivabile in € 163.140,74:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
Aliquota Ordinaria	1,00‰
Aliquota cat. A7 e relative pertinenze	1,50‰
Aliquota Cat. A1-A8-A9 e relative pertinenze di	1,50‰
Aliquota Fabbricati Rurali	1,00‰
Aliquota Aree Fabbricabili	1,00‰
Aliquota Fabbricati a Valore	1,00‰

e di stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, nel 10%. La restante parte è dovuta dal possessore;

- 4) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento, in conformità all'articolo 172, lettera c), del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni, costituisce allegato alla

deliberazione consigliare di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019;

- 6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013
- 7) di incaricare il Responsabile dell'Area Affari Generali ad effettuare tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione della presente deliberazione, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

E quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli 9, contrari 0, astenuti 3 (Venturelli, Mortaro, Luise) espressi nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 134 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI SORGA'

Provincia di Verona

Proposta n. 5 del 24-01-2019

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2019

Su richiesta del Sindaco

IL RESPONSABILE AREA CONTABILE

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

1. l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
2. la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
3. il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

RICORDATO che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

RICHIAMATA inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- 1) l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- 2) la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

TENUTO CONTO che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito, stimata per l'ente in € 66.140,74, alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale erogato in base alle riscossioni conseguite nel 2016;

RICHIAMATI in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

- 676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento
- 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011

ATTESO che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a. un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b. la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che: per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
- c. la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013;
- d. la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 28/04/2015, immediatamente eseguibile/esecutiva ai sensi di legge;

CONSIDERATO che il gettito TASI previsto per l'anno 2019 ammonta a € 97.000,00;

VISTA la Legge di stabilità 2019 che non prevede la sospensione come per gli anni dal 2015 al 2018 delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali in riferimento all'anno 2015;

RILEVATO comunque di mantenere le medesime aliquote dell'anno 2018 anche per l'anno 2019;

RITENUTO quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2019,

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUTA
Aliquota Ordinaria	1,00‰
Aliquota cat. A7 e relative pertinenze	1,50‰
Aliquota Cat. A1-A8-A9 e relative pertinenze di tutte	1,50‰
Aliquota Fabbricati Rurali	1,00‰
Aliquota Aree Fabbricabili	1,00‰
Aliquota Fabbricati a Valore	1,00‰

STABILIRE la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, nel 10%. La restante parte è dovuta dal possessore

STIMATO in € 163.140,74 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra dedotto l'abitazione principale rimborsata dallo stato di euro 66.140,74 incasso stimato 97.000,00;

DATO ATTO che, tale gettito garantisce la parziale copertura dei servizi comunali indivisibili, identificabili in quelli riportati nella tabella che segue così come desunti dallo schema di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 15/01/2019, dichiarata immediatamente eseguibile:

SERVIZIO	COSTO A BILANCIO 2019
Pubblica Illuminazione	€ 91.732,06
Manutenzione Strade	€ 23.000,00
Manutenzione Patrimonio e impianti	€ 22.000,00
Manutenzione Illuminazione Pubblica	€ 3.000,00
Verde pubblico	€ 28.300,00
Manutenzione Cimiteri	€ 18.000,00
Totale	€ 186.032,06

VISTI:

- a. l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
- b. l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c. l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO infine l'articolo 1, comma 174, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;

VISTO il Decreto del Ministro dell'interno del 07 dicembre 2018, che ha disposto il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;

VISTO l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

“a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997

VISTO infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio);

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE

- 1) di individuare i servizi indivisibili con i relativi costi, come analiticamente individuati nella tabella di cui alle premesse, la quale deve intendersi qui di seguito integralmente riportata, alla cui copertura la *TASI* è diretta;
- 2) di determinare a valere per l'anno 2019 le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (*TASI*) come desumibili dalla tabella che segue, per un gettito complessivo preventivabile in € 163.140,74:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUTA
Aliquota Ordinaria	1,00‰
Aliquota cat. A7 e relative pertinenze	1,50‰
Aliquota Cat. A1-A8-A9 e relative pertinenze di	1,50‰
Aliquota Fabbricati Rurali	1,00‰
Aliquota Aree Fabbricabili	1,00‰
Aliquota Fabbricati a Valore	1,00‰

e di stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, nel 10%. La restante parte è dovuta dal possessore;

- 3) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della *TASI* e dell'*IMU*, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'*IMU* al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento, in conformità all'articolo 172, lettera c), del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni, costituisce allegato alla deliberazione consigliare di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019;
- 5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013
- 6) di incaricare il Responsabile dell'Area Affari Generali ad effettuare tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione della presente deliberazione, nei termini e con le modalità previste

dalla normativa vigente;

- 7) di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile.

IL RESPONSABILE AREA CONTABILE
rag. Luca Cristiano Roviato



COMUNE DI SORGA'

Provincia di Verona

ISTRUTTORIA DELIBERE
ART. 49 T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 E ART. 59 STATUTO COMUNALE

N.B.: CIASCUN PARTECIPANTE ALL'ISTRUTTORIA ASSUME RESPONSABILITA' AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U.E.L. 18.08.2000, N. 267.

AREA PROPONENTE: AREA CONTABILE

Proposta di deliberazione n. **5** del **24-01-2019** avente ad oggetto: **"IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2019"**

AREA CONTABILE

Il sottoscritto responsabile di area, esprime il proprio **PARERE Favorevole** circa la regolarità contabile dell'assumenda delibera.

Sorgà 24-01-2019

Il Responsabile Area Contabile
(rag. Luca Cristiano Roviario)

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

Il Sindaco
Sgrenzaroli Mario

Il Segretario Comunale
dott. Sambugaro Umberto

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo On-Line del sito informatico di questo Comune all'indirizzo "www.comune.sorga.vr.it" e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dalla data odierna.

Li, 01-03-2019

Il Responsabile Area Affari Generali
geom. Marco Remo Soardo

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che copia della presente delibera è stata pubblicata all'Albo On-Line del sito informatico di questo Comune all'indirizzo "www.comune.sorga.vr.it" per 15 giorni consecutivi.

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del TUEL n. 267/2000.
- è divenuta esecutiva il _____, decorsi dieci giorni della pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL n. 267/2000).

Li, _____

Il Segretario Comunale
dott. Sambugaro Umberto